REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce doganale 74.07, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976 ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 30 % ; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso —, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che, per i tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 7 132 000 unità di conto, e che quindi l'importo massimo è pari a 2 139 600 unità di conto ; che, alla data del 24 luglio 1978, le importazioni nella Comunità di tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dall'8 agosto 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Iugoslavia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione